

# I contratti di licenza di uso dei periodici elettronici

di Maria Cassella

In questo articolo ci occuperemo dei contratti di licenza di uso dei periodici elettronici. Un argomento ancora poco approfondito nel panorama della letteratura professionale italiana, nella quale la riflessione sulle licenze di uso è stata sovente ancillare a quella sui consorzi e, più in generale, a quella sulle risorse elettroniche e sulla comunicazione scientifica<sup>1</sup>. Quale siano le motivazioni di questo scarso inte-

MARIA CASSELLA, Università di Torino, via Po 17, 10124 Torino, e-mail maria.cassella@unito.it. Ultima consultazione siti web: 24 maggio 2008. L'autrice ringrazia il CIBER/CASPUR per la collaborazione.

1 Tra i pochissimi contributi nella letteratura professionale italiana a trattare dei contratti di licenza di uso segnalo quello di Paola Gargiulo, *Evoluzione della distribuzione dell'informazione in Italia*, «AIDA informazioni», 17 (1999), n. 1 <<http://eprints.rclis.org/archive/00000553/01/AIDAgargiulo-1-1999.pdf>> e Maria Cassella, *I contratti di licenza d'uso e la best practice option ovvero save the time of the librarian*, «AIB notizie», 19 (2007), n. 5 <<http://www.aib.it/aib/editoria/n19/0515.htm3>>. Recentemente la Sezione Lazio dell'AIB ha pubblicato il volume *I contratti per l'acquisizione delle risorse elettroniche (RE) in biblioteca: atti della giornata di studio, Roma, LUMSA, 3 maggio 2006*, cura di Cinzia Fortuzzi e Giulio Marconi; prefazione di Walter Capezzali, Roma: AIB Sezione Lazio, 2007. Contengono una parte dedicata alla licenze gli articoli di Tommaso Giordano, *Gestione e conservazione delle pubblicazioni elettroniche*, «Biblioteche oggi», 25 (2007), n. 2, p. 17-27 e di Maria Cassella – Paola Gargiulo, *Il workflow delle risorse elettroniche*, «Biblioteche oggi», 24 (2006), n. 6, p. 46-58. Tra i convegni che in Italia hanno trattato il problema della negoziazione e delle licenze di uso segnalo in ordine cronologico decrescente: il V Convegno “NILDE Internet document delivery e cooperazione interbibliotecaria: Tools best practices and copyright”, Bolzano, 21-23 maggio 2008; la tavola rotonda, *Diritti in gioco: comunicazione scientifica, copyright e licenze di uso*, coordinata da Tommaso Giordano, in occasione del Convegno “I diritti della biblioteca”, Milano, 6-7 marzo 2008; il IV Convegno “NILDE Internet Document Delivery e cooperazione interbibliotecaria: Servizi DD e risorse elettroniche: le esigenze degli utenti, le risposte delle biblioteche”, Napoli, 16-18 maggio 2006. Sul sito del CIBER <<http://www.uniciber.it>> è inoltre accessibile una *database* contenente la traduzione italiana delle principali clausole dei contratti di licenza sottoscritti dal consorzio interuniversitario. Molto ricco di informazioni sui contratti di licenza e sui consorzi è anche il sito di INFER <<http://www.infer.it>>. Sulle problematiche dei consorzi in generale escludendo gli articoli che trattano di singole realtà consortili si segnalano gli articoli di Benedetta Alosi, *I consorzi: stato dell'arte e possibili evoluzioni verso modelli strategici di lungo periodo*, in: *Rapporto sulle biblioteche italiane, 2005-2006*, a cura di Vittorio Ponzani, direzione scientifica di Giovanni Solimine, Roma: AIB, 2006, p. 103-113, di Tommaso Giordano, *Consorzi per la condivisione di risorse informative elettroniche*, «Biblioteche oggi», 19, (2001), n. 7, p. 16-26, e Werner Reinhardt, *I consorzi di biblioteche nella Repubblica Federale tedesca: l'acquisizione di periodici elettronici e banche dati all'inizio del nuovo millennio*, «Bollettino AIB», 40 (2000), n. 4, p. 459-469. Sulla comunicazione scientifica è rilevante lo studio sul mercato delle pubblicazioni scientifiche, *Study on the economic and technical evolution of the scientific publication markets in Europe, final report*, commissioned by DG-Research, European Commission, January 2006, <[http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/scientific-publication-study\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/scientific-publication-study_en.pdf)>.

resse possiamo solo ipotizzare: barriere linguistiche (la maggior parte dei contratti di licenza di uso è in inglese), terminologiche (la difficoltà di lettura del linguaggio giuridico-legale), disciplinari e culturali (ad esempio la scarsa propensione dei bibliotecari ad affrontare temi ed argomenti di carattere legale), il fatto che la maggioranza dei contratti sottoscritti dalle biblioteche siano consortili e che pochi siano i bibliotecari che partecipano direttamente alle negoziazioni con gli editori o ancora la peculiarità di un tema che, fino ad oggi, ha riguardato in modo pressoché esclusivo le biblioteche accademiche e i centri di ricerca.

Queste concause hanno praticamente contribuito a distogliere l'attenzione della comunità bibliotecaria nazionale da un argomento che in ambito internazionale ha vivacizzato il dibattito biblioteconomico, a partire dalla metà degli anni Novanta, catalizzando l'attenzione degli addetti ai lavori<sup>2</sup>. Non a caso. Infatti al di là delle questioni puramente teoriche e legali<sup>3</sup>, l'attività di negoziazione dei contratti di licenza di uso configura nuovi stimolanti scenari per le biblioteche accademiche per i risvolti che ha sul piano organizzativo (la necessità di *staff* dedicati a questo tipo di attività con competenze specifiche)<sup>4</sup> e su quello economico (i costi per l'acquisizione delle RE necessitano, per essere sostenuti, di una sostanziale riallocazione di fondi), per l'impatto sui processi di lavoro (si pensi alle sostanziali differenze tra i flussi di acquisizione e gestione delle risorse elettroniche rispetto al cartaceo), nonché sui principali servizi al pubblico (ad esempio il *document delivery*) e, infine, sulle politiche di sviluppo delle collezioni.

Nel presente articolo rifletteremo sul tema delle licenze di uso dal punto di vista del bibliotecario/negoziatore per comprendere luci ed ombre del "sistema licenze" e fornire agli addetti ai lavori alcuni elementi utili alla lettura ed interpretazione di un contratto di questo genere, nella consapevolezza che «librarians must acquire new skills for this new job, but they are [also] the most qualified for leading these discussions with vendors. They are the best for negotiating all the aspects of a license agreement, not only price, but also content, access and services provided»<sup>5</sup>.

**2** In effetti è sufficiente scorrere il punto 5.2 Legal Issues: License agreements della nota bibliografia di Charles W. Bailey Jr., *Scholarly electronic publishing bibliography*, <<http://www.digital-scholarship.org/sep/sep.html>> per accorgersi come il dibattito su questi argomenti si sia acceso nel mondo anglofono a partire dalla metà degli anni Novanta e si sia mantenuto costantemente vivace fino ad oggi.

**3** Si pensi al complesso problema della relazione tra i contratti di licenza di uso e le vigenti legislazioni nazionali sul copyright. Si legga sul tema J. Carlos Fernández-Molina, *Licensing agreements for information resources and copyright limitations and exceptions*, «Journal of information science», 30 (2004), n. 4, p. 338.

**4** L'acquisizione di nuove competenze rappresenta ormai un prerequisito per le biblioteche così come per gli editori. «Handling these electronic sales requires [for publishers] staff with the expertise to manage consortia negotiations and complex relationships with multiple agents globally», Richard K. Johnson – Judy Luther, *Are journal publishers trapped in the dual media transition zone?*, «ARL bimonthly report», 257, April 2008, <<http://www.arl.org/resources/pubs/br/br257.shtml>>.

**5** Pierre Carbone, *Consortium negotiations with publishers: past and future*, «LIBER quarterly», 17 (2007), n. 2, <<http://liber.library.uu.nl/>>. Chi scrive è assolutamente convinto della necessità che la corretta gestione di un contratto di licenza di uso richieda, in primo luogo, il supporto e la consulenza di un esperto legale, e, in seconda istanza, una maggiore dimestichezza e scioltezza da parte del bibliotecario nella lettura ed interpretazione delle clausole di un contratto.

### Tutto cominciò con TULIP

Per dominare l'enorme e lucroso volume di affari dell'editoria elettronica, più o meno a metà degli anni Novanta, in concomitanza con la migrazione della maggior parte delle proprie riviste su supporto digitale, i giganti dell'editoria commerciale scientifica si videro costretti, praticamente dalla sera alla mattina, a "inventare" un sistema legale per gestire l'accesso e l'uso all'informazione digitale prodotta a scopi commerciali<sup>6</sup>. Data la peculiarità del contesto digitale e visto il vuoto legislativo esistente all'epoca in materia di protezione delle pubblicazioni elettroniche, nonché la necessità di superare i vincoli e i limiti imposti dalle legislazioni nazionali<sup>7</sup>, la soluzione più semplice, ma forse anche la più proficua (per gli editori) per "imbrigliare" l'informazione prodotta in formato digitale, sembrò quella di estendere al mercato editoriale elettronico l'idea dei contratti di licenza di uso, seguendo la pratica già adottata per la commercializzazione dei software.

Se proprio volemmo risalire all'origine della prassi dei contratti di licenza di uso il primo editore commerciale ad estendere l'idea delle licenze ai documenti scientifici, avviando la rivoluzione del digitale, fu l'Elsevier con l'ormai lontano progetto TULIP. Il progetto, lanciato nel 1991, consisteva, in pratica, nella distribuzione ad un certo numero di biblioteche di una collezione pilota di 42 riviste in formato TIFF, su CD-ROM e successivamente accessibili su server locali, attraverso un sistema di licenze: il LI di TULIP.

Con TULIP si apriva, in pratica, la stagione della "controrivoluzione": «Il nuovo piano di Elsevier aveva prodotto una serie di conseguenze importanti. [...] Era riuscito a capovolgere il funzionamento delle biblioteche in modo radicale: invece di difendere uno spazio pubblico di accesso all'informazione [...] le biblioteche furono improvvisamente poste a limitare l'accesso ad uno spazio privatizzato. Non possedevano più niente: avevano comprato un accesso provvisorio, limitato a determinate circostanze e ad un numero di utenti stabilito. Inoltre per accedere ad una raccolta di publi-

6 Secondo Reg Carr lo sfruttamento a scopi di lucro dell'informazione scientifica risalirebbe agli anni Ottanta «In retrospect it was probably the "Thatcher years" of the 1980 that saw the real emergence of information as a commercial commodity. The "monetisation" of information certainly gathered strength during those years from the large-scale investments in commercial publishing which have since given rise to the "big-business" enterprises which are such a significant part of the landscape in which libraries operate today», Reg Carr, *What users want: an academic "hybrid" library perspective*, «ARIADNE», 46 (2006), February, <<http://www.ariadne.ac.uk/issue46/carr/>>.

7 Mi riferisco al principio di *fair use* (USA) o *fair dealing* (UK) che fa riferimento, nei paesi a sistema di copyright, alle deroghe al copyright per ragioni di studio e scopi non commerciali. Nei paesi a sistema di diritto di autore si parla, invece, di eccezioni al diritto di autore.

È dubbio in che modo il principio del *fair use* si applichi alle pubblicazioni digitali. Alcuni contributi sulle problematiche del copyright in ambiente digitale sono contenuti nel volume 23 (1997) n. 4 dell'«IFLA journal» e, in italiano, nel volume *Diritto di autore: la proprietà intellettuale tra biblioteche di carta e biblioteche digitali*, a cura di Antonella De Robbio, con la collaborazione di Luisa Marquardt, Roma: AIB Sezione Lazio, 2001. Sul secondo Reg Carr lo sfruttamento a scopi di lucro dell'informazione scientifica risalirebbe agli anni Ottanta «In retrospect it was probably the 'Thatcher years' of the 1980 that saw the real emergence of information as a commercial commodity. The 'monetisation' of information certainly gathered strength during those years from the large-scale investments in commercial publishing which have since given rise to the 'big-business' enterprises which are such a significant part of the landscape in which libraries operate today», Reg Carr, *What users want: an academic "hybrid" library perspective*, «ARIADNE», 46 (2006), February, <<http://www.ariadne.ac.uk/issue46/carr/>>.

cazioni, le biblioteche dovettero accettare ed imparare a negoziare contratti di licenza [...]: un paradiso per gli avvocati, un inferno per i bibliotecari»<sup>8</sup>.

Per sfuggire all'*inferno* di questo nuovo mercato delle pubblicazioni scientifiche e ai suoi perversi meccanismi, redatti ed imposti dagli editori, le biblioteche cercarono una rapida via di uscita nella cooperazione sempre più stretta, sia formale (i consorzi di acquisto) sia informale (contatti personali, liste di discussione, siti dedicati ai contratti) aprendosi anche, incredibilmente, ma sempre più proficuamente, al dialogo ed alla collaborazione fattiva con la loro principale controparte: gli editori. L'idea della cooperazione informale si concretizzava nel corso degli anni in una serie di iniziative a sostegno della nuova attività di negoziazione a carico dei bibliotecari, alcune di grande e duraturo successo, come ad esempio, il progetto LIBLICENSE, realizzato nel 1996, in collaborazione con il CLIR, presso la Yale University. Il progetto consisteva nella creazione di un sito Web sul quale raccogliere e organizzare tutte le informazioni necessarie che fossero pubblicamente accessibili relative ai contratti di licenza d'uso. Per scambiare idee, strategie, esperienze veniva contestualmente creata una lista di discussione - Liblicense-l - aperta agli editori e non moderata<sup>9</sup>.

Sempre in quegli anni e sempre negli Stati Uniti le 123 biblioteche nordamericane dell'ARL, insieme all' American Association of Law Libraries , l'American Library Association, l'Association of Academic Health Sciences Libraries, la Medical Library Association e la Special Libraries Association pubblicavano *Principles for licensing electronic resources*<sup>10</sup>, una sorta di linee guida per la stesura dei contratti di licenza di uso.

Seguendo la progressione cronologica nel 1998 l'ICOLC pubblicava sul proprio sito *The statement of current perspective and preferred practices for the selection and purchase of electronic information*<sup>11</sup>. Il documento ICOLC definiva, nel tentativo di tutelare gli interessi delle biblioteche, le migliori pratiche per la selezione e l'acquisto dell'informazione digitale da parte di consorzi o di singole biblioteche: «The document addresses current and future electronic information environment issues such as the increasing expectations of library users in a stable funding environment, fair use, archiving of information, pricing strategies, and electronic information delivery metrics. The preferred practices section covers contract negotiations, pricing, data access and archiving, system platforms, licensing terms, information content and its management, and user authentication». In relazione ai contratti l'obiettivo era quello di redigere dei principi generali per la loro stesura (ad esempio quello che le clausole e i termini di un contratto dovessero essere redatti in modo chiaro ed esplicito, che le biblioteche non dovessero essere soggette alla clausola di confidenzialità ecc.), di favorire l'adozione di modelli eco-

**8** Jean-Claude Guédon, *Per la pubblicità del sapere: i bibliotecari, i ricercatori, gli editori e il controllo dell'editoria scientifica*, traduzione dall'originale inglese di Maria Chiara Pievatolo, Brunella Casalini, Francesca Di Donato, Pisa: PLUS – Pisa University Press, 2004, p. 61.

**9** Sul progetto si legga Ann Okerson, *The LIBLICENSE project and how it grows*, «D-Lib magazine», 5 (1999), n. 9, <<http://www.dlib.org/dlib/september99/okerson/09okerson.html>>. La lista di discussione Liblicense-l, tuttora attiva, è uno strumento di lavoro fondamentale per chiunque lavori alla negoziazione dei contratti di licenza di uso.

**10** <<http://www.arl.org/sc/licensing/licprinciples.shtml>>.

**11** Il documento nel secondo *update* dell'ottobre 2004 è disponibile all'indirizzo <<http://www.library.yale.edu/consortia/2004currentpractices.htm>> .

nomici flessibili da parte degli editori, di garantirsi un accesso perpetuo all'informazione, di ottenere il riconoscimento al *fair use* del materiale licenziato per usi non commerciali per gli utenti autorizzati. Vedremo in seguito che alcuni di questi punti restano ancora oggi irrisolti.

Fiorivano intanto le iniziative anche sul versante europeo. In Gran Bretagna nel 1999 cinque attori del circuito commerciale, Blackwell, RoweCom, EBSCO, Swets e Harrassowitz, sponsorizzavano la nascita di un nuovo sito web: <<http://www.licensingmodels.com/>> per rendere ivi disponibili un set di modelli standard di licenze di uso. Responsabile della redazione di tali modelli era – e ancora è – una società di servizi di consulenza inglese, la John Cox Associates. Le intenzioni dichiarate dagli ideatori del progetto Licensingmodels erano quelle di fornire un supporto pratico ad editori, agenzie commissionarie e biblioteche attraverso un modello standard di contratto che aiutasse a semplificare e snellire i tempi dell'attività di negoziazione.

Più degli editori/aggregatori, tuttavia, erano i consorzi di biblioteche a spingere decisamente verso la standardizzazione dei contratti di licenza di uso. Tra i motivi che inducevano le biblioteche a proporre nuovi modelli di contratto vi era sicuramente quello di cercare una soluzione al problema dello «sbilanciamento nel rapporto tra la biblioteca ed il produttore, che ha redatto il contratto, a favore di quest'ultimo»<sup>12</sup>. Così sempre in Gran Bretagna e sempre nel 1999, in seno a NESLi, un progetto finanziato dal JISC per stipulare contratti di licenza di uso a livello nazionale<sup>13</sup>, veniva concepito un modello di contratto il Model NESLi Licence for journals che, fino ad oggi, rappresenta il più duraturo e vincente esempio di un contratto standard di licenza di uso non redatto dagli editori, forte anche del fatto di essere stato adottato da un progetto nazionale di cooperazione tra 180 università. Il modello NESLi, nella sua versione attuale aggiornata a maggio 2007<sup>14</sup>, si propone di essere un punto di partenza per le negoziazioni che vengono condotte per tutto il consorzio da un agente commerciale (*commercial agent*) esterno.

È impossibile in questa sede entrare nello specifico delle varie clausole anche perché alcuni temi saranno affrontati in modo specifico nei capitoli successivi. Per ora ci sembra sufficiente sottolineare come NESLi sia riuscito, nel corso degli anni, ad introdurre nella stipula dei contratti condizioni decisamente favorevoli per le biblioteche in relazione all'uso del materiale licenziato, alla possibilità di archiviare una parte del materiale in un deposito istituzionale, all'accesso perpetuo che deve essere garantito sempre sulla base degli accordi presi di volta in volta tra le parti. Nel 2007 NESLiz ha anche lanciato una nuova iniziativa la NESLiz SMP (Small to Medium Sized Publishers) Initiative per cercare di sostenere attraverso la negoziazione di nuovi contratti quegli editori di nicchia che hanno una scarsa visibilità sul mercato editoriale delle pubblicazioni scientifiche e vengono spesso sacrificati a favore dei pacchetti sottoscritti con i giganti dell'editoria internazionale.

**12** Paola Gargiulo, *Evoluzione della distribuzione* cit.

**13** NESLi nasce nella scia di un precedente programma pilota relativo alle licenze elettroniche: il Pilot Site License Initiative (PSLI). Dal 2002 NESLi è diventato NESLiz. Sulla prima fase di NESLi si legga Frederick J. Friend, *Forme di cooperazione in Gran Bretagna per l'acquisto di pubblicazioni elettroniche*, «Bollettino AIB», 39 (1999), n. 3, p. 235-243.

**14** Dal 2002 il modello di licenza adottato da NESLiz è il *Model NESLiz licence for journals*. Il documento, aggiornato a maggio 2007, è disponibile all'indirizzo <[http://www.nesliz.ac.uk/NESLiz\\_Licence\\_updated\\_281106.doc](http://www.nesliz.ac.uk/NESLiz_Licence_updated_281106.doc)> .

Dal 1991 ad oggi<sup>15</sup> il concetto di licenza di uso ha rivoluzionato il modo in cui le biblioteche comprano, o se si preferisce, accedono alla documentazione scientifica digitale. Esso «ha dato origine a un nuovo modo di concepire l'accesso all'informazione e, di conseguenza, a una diversa maniera di determinare i prezzi»<sup>16</sup>. Con conseguenze rilevanti, in qualche caso devastanti, per i bilanci delle biblioteche.

### La struttura di un contratto di licenza

Un contratto è un accordo privato vincolante tra due parti<sup>17</sup>. I contratti di licenza regolano i termini, le condizioni e la durata di un servizio, in questo caso l'accesso al materiale informativo digitale, solitamente *database* (bibliografici o *full-text*) o pacchetti di periodici elettronici, per il quale l'editore detiene i diritti di copyright e possono essere sottoscritti da singole biblioteche o da consorzi. I contratti di licenza di uso, redatti dagli editori, sono negoziabili tra le parti. Malgrado ciò i margini di negoziazione per le biblioteche risultano spesso limitati, in parte a causa del prevalente orientamento di questo tipo di contratti verso un mercato internazionale dalle caratteristiche peculiari e concentrato nelle mani di un numero esiguo di editori, e, in parte, data la persistente disparità di potere negoziale tra editori e biblioteche<sup>18</sup>, che si ripercuote in modo negativo sulle seconde, a favore dei primi.

L'esame giuridico-legale di uno schema di contratto di licenza di uso prevede la presenza delle seguenti clausole: le parti, l'esposizione dei motivi, l'interpretazione del contratto, le definizioni, le condizioni del contratto, i diritti garantiti dalla licenza, i limiti all'utilizzo, la durata e risoluzione, la consegna ed accesso al materiale oggetto della licenza, i costi, le obbligazioni del contraente, la messa in opera e la valutazione, le garanzie, gli obblighi e le indennità, la forza maggiore, le cessioni, le notificazioni, le soluzioni delle controversie, annessi e firme<sup>19</sup>.

Come abbiamo già evidenziato in precedenza non interessa in questa sede analizzare in dettaglio tutte le clausole di un contratto (alcune sono poco rilevanti e sufficientemente intuitive), quanto piuttosto far emergere dall'esame comparativo delle principali clausole gli aspetti più problematici correlati con l'applicazione di un contratto di licenza. In modo particolare rifletteremo sulle clausole relative a: le parti, i diritti del contraente (uten-

15 Per ciò che attiene i modelli di contratto una recente iniziativa è quella lanciata da Knowledge Exchange, <<http://www.knowledge-exchange.info/Default.aspx?ID=97>>, un organismo nato dalla collaborazione di DEFF, DFG, JISC e SURF, che si propone di definire, insieme con gli editori, nuovi modelli di contratto. Al bando di KE, emesso nel febbraio 2007, hanno risposto attualmente più di 20 editori.

16 Michele Santoro, *Biblioteche e innovazione*, Milano: Editrice Bibliografica, 2006, p. 338.

17 Secondo lo studio dell'Unione Europea sul mercato delle pubblicazioni scientifiche «the largest single university buyer of STM journals is the University of California. They represent 2-4% of the global market», in: *Study on the economic and technical evolution of the scientific publication markets in Europe* cit., p. 52.

18 Cfr. Emanuela Giavarra, *Licensing digital resources: how to avoid the legal pitfalls*, «Serials», 13 (2000), n. 2, p. 111-119. Articolo già pubblicato nel 1998 per ECUP e disponibile in italiano nella traduzione del compianto Marco Marandola all'indirizzo <<http://www.aib.it/aib/cen/copyright5.htm#4>>.

19 Le due definizioni di *licensor* e *licensee* sono tratte dal *Glossario dei termini più comunemente utilizzati nei contratti* disponibile sul sito del CIBER alla pagina <<http://www.uniciber.it/index.php?id=124>>. Nella teoria giuridica una riflessione decisamente rilevante è quella del tema della *rappresentanza* e del *potere di rappresentanza*. Ciascun contraente, infatti, può «partecipare al contratto direttamente, ma anche in via indiretta, a mezzo di un *rappresentante* o valendosi di un *nuncio*». La citazione è tratta dalla voce *Contratti (diritto privato)* dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano: Giuffrè, 1961-.

ti autorizzati e usi consentiti), i limiti all'utilizzo, la durata e la risoluzione, l'accesso al materiale, le obbligazioni della biblioteca contraente, le garanzie e le indennità, i costi.

### Le parti

Le parti o "contraenti" che secondo il diritto hanno la *capacità di contrarre* un contratto di licenza vengono denominate *licensor*, ovvero la persona fisica o giuridica che vende la licenza (licenziante) e *licensee*, ovvero la persona fisica o giuridica che acquista la licenza (licenziatario)<sup>20</sup>.

### I diritti del contraente: utenti autorizzati, usi consentiti

#### *Utenti autorizzati*

Dopo la specifica delle parti contraenti un contratto di licenza contiene, generalmente, un elenco di definizioni dei termini chiave. La prassi di inserire tale elenco deriva dalla necessità che i principali termini utilizzati in un contratto siano definiti «in modo non ambiguo per evitare il rischio di interpretazioni ambivalenti in caso di disputa». Uno dei termini chiave di un contratto è certamente quello relativo agli "utenti autorizzati". Solitamente rientrano nella categoria degli utenti autorizzati tutti i docenti, gli studenti e il personale tecnico amministrativo che abbiano un rapporto formale, ancorché temporaneo, con l'istituzione che firma il contratto. «Current members of the staff of the licensee (whether on a permanent, contract or visiting basis) and individuals who are currently studying at the licensee's institution, who are permitted to access the Secure Network from within the premises of the licensee and from such other places where authorised users work or study»<sup>21</sup>. L'accesso al materiale licenziato deve essere garantito dall'acquirente della licenza via *secure network*, cioè attraverso una rete che consenta l'autenticazione sicura degli utenti autorizzati. È ammesso l'accesso al materiale licenziato via *proxy server*. Tra gli utenti autorizzati all'accesso vengono solitamente inclusi i *walk-in-users*, ovvero gli utenti non istituzionali occasionali che frequentano la biblioteca, che vengono ammessi ad utilizzare le risorse documentarie esclusivamente dai locali della biblioteca<sup>22</sup>. La categoria dei *walk-in-users* deve essere comunque sempre esplicitata nella definizione di *authorised users* o inserita nel testo del contratto, per esempio, come definizione a sé stante<sup>23</sup>.

Nella definizione di "utenti autorizzati" rientrano nell'ambito delle negoziazioni più recenti anche la categoria degli *alumni*, cioè degli ex-studenti, e quella dei *reti-*

**20** La definizione è estratta dal contratto CIBER/CASPUR-Blackwell 2007-2008.

**21** In realtà nella maggior parte dei contratti viene consentito agli utenti occasionali di accedere alle risorse licenziate dagli spazi fisici appartenenti all'istituzione che sottoscrive il contratto. Talvolta, però, per questa categoria di utenti l'accesso alle risorse elettroniche acquistate viene ristretto tra le mura fisiche della biblioteca.

**22** Nel *Model NESLiz* la definizione adottata per *walk-in-users* è la seguente: «Persons who are not a current student, member of staff or a contractor of the licensee, but who are permitted to access the licensee's information services from computer terminals or otherwise within the physical premises of the licensee [Walk-in users] are also deemed to be authorised users, only for the time they are within the physical premises of the licensee. Walk-in users may not be given means to access the licensed material when they are not within the physical premises of the licensee».

**23** Sull'Additional authorised user initiative si confronti la pagina del JISC <[http://www.jisc-collections.ac.uk/catalogue/aaui\\_initiative.aspx#key](http://www.jisc-collections.ac.uk/catalogue/aaui_initiative.aspx#key)> .

*red members of the staff* ossia del personale, docente e non docente, collocato a riposo. Quanto ai primi l'idea di consentire l'accesso del materiale licenziato agli studenti già laureati, sempre previa autenticazione, trova un senso preciso nella pratica delle università anglo-americane di mantenere un rapporto dinamico e duraturo con gli ex-studenti attraverso forme associative di vario tipo che offrono ai propri iscritti servizi quali il *job placement*, i viaggi studio, i prestiti finanziari, le convenzioni con fornitori di servizi, librerie e, quindi, da ultimo ma non per ultimo, la possibilità di accedere alle risorse elettroniche per le quali le università sottoscrivono un contratto di licenza.

Di recente il JISC ha lanciato, sulla base delle esigenze maturate in questi anni presso le biblioteche affiliate a NESLiz, una nuova iniziativa denominata *Additional Authorised User Initiative*<sup>24</sup> con la quale ci si propone di:

- modificare la definizione di *Authorised users* adottata nel *Model NESLiz Licence for journals*, includendo in essa la categoria di "personale collocato a riposo";
- di attivare due ulteriori tipologie di *Additional authorised user licences*, la prima con finalità di tipo commerciale, per includere tra gli utenti autorizzati anche le piccole e medie imprese affiliate con l'istituzione che sottoscrive il contratto; la seconda con finalità di tipo scientifico per includere tra gli utenti autorizzati anche persone, studenti e studiosi appartenenti ad istituzioni terze che a vario titolo svolgano attività di ricerca in partnership con chi sottoscrive la licenza.

#### *Usi consentiti (e non)*

Le clausole relative agli usi consentiti (*authorised use* o *user rules* o *usage rights*) e ai limiti all'utilizzo (*prohibited use*) del materiale oggetto della licenza sono in assoluto la componente principale di un contratto oltre ad essere, ovviamente, quelle che hanno un impatto maggiore sui servizi al pubblico. In genere un contratto consente agli utenti autorizzati di ricercare, scaricare e stampare il materiale oggetto della licenza solo ed esclusivamente per scopi non commerciali ovvero per motivi di studio e ricerca. «Permit authorised users to download and print the licensed materials solely for research and scholarly purposes»<sup>25</sup>.

È generalmente ammesso anche il salvataggio elettronico dei *files* sul pc dell'utente, previo impegno alla loro cancellazione alla scadenza del contratto. Numerosi contratti prevedono la possibilità di riutilizzare una porzione "ragionevole" del materiale licenziato in *course-packs* per motivi didattici, purché venga garantita una corretta citazione della fonte e il *licensee* si impegni a cancellare le copie fatte a tal uopo quando non sussista più alcuna motivazione per conservarle. Generalmente l'accesso ai *course-packs* è consentito solo agli utenti istituzionali, ma in casi rari e particolari è possibile che l'editore conceda che il materiale licenziato venga reso disponibile ad accesso aperto. È il caso del recente accordo concluso tra il MIT e l'Elsevier, grazie al quale la celebre università americana potrà rendere disponibili grafici e selezioni di testo da più di 2000 riviste Elsevier nel suo celebre OpenCourseWare. Il materiale ivi archiviato potrà essere riutilizzato sotto licenza Creative Commons<sup>26</sup>.

**24** Estratto dall'articolo 1.2 (c) della sezione *Terms and conditions* del contratto nazionale 2006-2007 firmato con Springer per i titoli ex-Kluwer Academic Publisher.

**25** La notizia datata marzo 2008 si trova tra le *press releases* dell'Elsevier all'indirizzo <[http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/about/media/elsevier\\_announce/elsevier\\_announce.htm](http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/about/media/elsevier_announce/elsevier_announce.htm)> .

**26** Estratto dall'articolo 6 - *Prohibited Use* - del contratto interconsortile CILEA/CIPE/CIBER/CASPUR - ACS 2004-2006.



Nei contratti accade sovente che si faccia riferimento ad un uso “moderato” del materiale oggetto della licenza (*display, download or print in moderation*) e ciò per significare che uno scarico sistematico, concentrato in un breve periodo di tempo, viene considerato un uso improprio e, quindi, una violazione del contratto. In alcuni contratti viene esplicitamente dichiarato che «articles are not to be systematically downloaded»<sup>27</sup>, così come, in genere, viene espressamente proibito lo scarico di un intero fascicolo o di una parte consistente di un fascicolo<sup>28</sup>. Per arginare la pratica dello scarico sistematico, manuale o automatico che sia, intenzionale o non, «vendors have developed automated tools to identify patterns of excessive and systematic downloading before they adversely affect their systems»<sup>29</sup>. L'analisi di questo tipo di incidenti e l'esperienza acquisita sul campo evidenziano come lo scarico sistematico di articoli si risolva, in realtà, spesso in un grosso problema gestionale, più che rappresentare un serio problema di natura legale. Tempo e risorse umane vengono dedicate frequentemente alla risoluzione di questi incidenti e l'impressione è che la maggior parte degli abusi potrebbero essere facilmente evitati grazie all'adozione di un buon programma di *user education* da parte delle biblioteche, ad un efficace sistema di comunicazione tra le parti contraenti (è una buona regola quella di segnalare sempre all'editore il nome dei contatti locali: i responsabili amministrativi e i responsabili tecnici) e, infine, con la semplificazione delle clausole dei contratti<sup>30</sup>.

Da un punto di vista strettamente legale le biblioteche possono essere ritenute responsabili delle violazioni agli usi consentiti e rispondere degli abusi commessi dai propri utenti nel caso non sia stata data un'adeguata informativa sui termini del contratto. Almeno fino a ieri era diffusa tra gli editori la prassi di inserire nelle licenze delle clausole che gravavano le biblioteche della responsabilità del comportamento di terzi sulla base del principio del “ragionevole sforzo” (*reasonable endeavour*)<sup>31</sup>. In base a tale principio la biblioteca si impegnava a mettere in atto ogni “ragionevole sforzo” per monitorare l'utilizzo delle risorse da parte dei propri utenti e far cessare qualsiasi abuso, pena la sospensione immediata dell'accesso<sup>32</sup>.

**27** È il caso del contratto JSTOR che vieta «to copy, download or attempt to download an entire issue or issues of a journal from the archive or substantial portions of the archive».

**28** Gayle Baker – Carol Tenopir, *Managing the unmanageable: systematic downloading of electronic resources by library users*, «Journal of library administration», 44 (2006), n. 3/4, p. 11-24.

**29** In realtà un' ulteriore soluzione al problema degli abusi potrebbe venire dal campo dell'informativa grazie al sistema di autenticazione denominato Single Sign On e all'implementazione del nuovo standard per l'autenticazione federata Shibboleth <<http://shibboleth.internet2.edu/>>.

**30** Dal punto di vista legale è preferibile evitare di accettare clausole di qualsiasi genere contenenti il principio del “ragionevole sforzo” perché l'espressione risulta ambigua e la clausola relativa risulterà inapplicabile soprattutto nei paesi che adottano il sistema di diritto consuetudinario (*common law*).

**31** Ad esempio l'articolo 6.1.5 – *Responsibilities of the licensee* - del *Model NESLiz Licence for Journals* recita: «use all reasonable efforts to monitor compliance with the terms of this Agreement and notify the publisher immediately and provide full particulars on becoming aware of any of the following (a) any unauthorised access to or use of the licensed material or unauthorised use of any of licensee's password(s); or (b) any breach by an authorised user of the terms of this Agreement. Upon becoming aware of any breach of the terms of this Agreement, the licensee further agrees promptly to fully investigate and initiate disciplinary procedures in accordance with the licensee's standard practice and use all reasonable effort to ensure that such activity ceases and to prevent any recurrence».

**32** Sezione 6 – *Prohibited use* – del contratto proposto da ACS per il 2008.

Tuttavia l'esperienza acquisita nell'applicazione dei contratti ha condotto velocemente ad un'evoluzione di questo tipo di clausole. La consapevolezza del fatto che molto spesso il *licensee* non è in grado di monitorare gli abusi, soprattutto quelli commessi in remoto, ha condotto ad un atteggiamento maggiormente collaborativo tra le parti contraenti, così come di fatto sarebbe auspicabile avvenisse in molte fasi delle negoziazioni «Licensee agrees to assist ACS in correcting unauthorized use of such methods or applications, and acknowledges that ACS may from time to time implement tools or other controls on licensed materials to regulate or restrict use of computerized or automated applications that are used to search, index, test or obtain information from licensed materials. ACS acknowledges that licensee may not be able to prevent its patrons from using such methods or applications»<sup>33</sup>.

### *Le clausole sul DD*

Nella riflessione sugli usi consentiti abbiamo volutamente tralasciato di analizzare il problema della *document delivery*, che da solo potrebbe riempire le pagine di un articolo.

È prassi consolidata che nei contratti di licenza di uso venga inserita una clausola per consentire la distribuzione di parti del materiale licenziato ad utenti finali non autorizzati (terzi) o, in alternativa, ad utenti autorizzati presso altre biblioteche, per motivi personali di ricerca.

In relazione al DD<sup>34</sup> le clausole di un contratto specificano in genere che il servizio può essere erogato solo in ambito nazionale, per scopi non commerciali, a beneficio di istituzioni *no-profit* e utilizzando la posta ordinaria, il *fax* oppure la posta elettronica, purché il *licensee* si impegni ad adottare un sistema di trasmissione sicura per l'invio del documento elettronico e a distruggere, in seguito, il file locale utilizzato per il servizio. In altre parole nella grande maggioranza dei casi non è consentito l'invio della copia digitale originale, ma è necessario stampare l'articolo, quindi scannerizzarlo ed inviarlo per posta elettronica. Tra i sistemi di trasmissione sicura del file vengono solitamente considerati i sistemi *fax-like*, quali Ariel, Winfax e più recentemente, anche NILDE.

Per l'Italia sembra essere un traguardo di tutto rispetto il fatto che nel 2006 il nuovo contratto nazionale per i titoli ex-Kluwer, firmato con Springer, e valido per il biennio 2006-2007, abbia riconosciuto il software NILDE come sistema di trasmissione sicura<sup>35</sup>.

**33** In realtà in alcuni contratti si parla espressamente di ILL. In effetti in ambito elettronico e soprattutto in riferimento ai contratti relativi ai pacchetti di periodici sarebbe più appropriato fare riferimento al servizio di DD. Il servizio di ILL presuppone, infatti, che un documento prestato debba poi essere reso dal richiedente alla biblioteca inviante. Per le definizioni di ILL, DDS e EDD rinvio al dizionario elettronico di John Mary Reitz, *ODLIS – Online dictionary for library and information science*, last updated 19 November, 2007, <<http://lu.com/odlis/>>.

**34** In realtà, in base al principio del *fair use*, in diversi contratti è consentita la trasmissione via posta elettronica del documento originale direttamente tra ricercatori, unicamente per motivi di studio e ricerca.

**35** Di recente anche nel contratto CARE - Springer 2008-2011 e nel contratto CIBER/CASPUR - Blackwell 2007-2008 NILDE è stato riconosciuto quale sistema di trasmissione sicura per il DD. Quest'ultimo contratto viene firmato separatamente dai tre consorzi di biblioteche italiani CILEA, CIPE e CIBER/CASPUR. NILDE è riconosciuto come sistema *fax-like* in ciascuno dei tre contratti.

Dall'analisi delle clausole relative al DD inserite negli contratti più recenti si osserva una timida apertura degli editori verso le esigenze delle biblioteche. In effetti va sottolineato come, fino ad oggi, la grande quantità di informazione commerciale messa a disposizione dal Big Deal<sup>36</sup> abbia ridotto la necessità di ricorrere ad un servizio di questo tipo. Cavalcando l'onda del "tutto o niente" gli editori hanno avuto buon gioco nel mantenere posizioni restrittive sul DD elettronico (EDD), forti anche delle limitazioni imposte dalle legislazioni nazionali che impediscono di definire, in molti paesi, lo *status* legale della fornitura di documenti elettronici<sup>37</sup>. Ma i tagli continui ai bilanci delle biblioteche sommati ai costi eccessivi sostenuti da queste ultime per il "mantenimento" del Big Deal stanno mutando velocemente questo scenario. In altre parole le biblioteche auspicano in un imminente futuro l'adozione di modelli commerciali alternativi, più flessibili, scalabili<sup>38</sup>, maggiormente incentrati sulle specificità delle diverse istituzioni e sulle reali esigenze degli utenti, nella visione di uno sviluppo sostenibile delle collezioni elettroniche. Si aprirebbero in questo caso anche nuove prospettive per il DD elettronico<sup>39</sup>.

Nel 2006 in seno a NILDE è stato anche costituito un Gruppo di lavoro sulle licenze elettroniche che ha realizzato un *database* contenente tutte le clausole relative al DD contenute nei contratti sottoscritti dai consorzi e/o gruppi di acquisto italiani. Il *database* è disponibile all'indirizzo <<http://nilde.bo.cnr.it/index.php?st=105>>. Sull'argomento NILDE si legga: Silvana Mangiaracina [et al.], *Il sistema NILDE: dalla sperimentazione alla cooperazione, dal progetto al servizio*, «Biblioteche oggi», 23 (2005), n. 1, p. 29-39; Maria Teresa Miconi, *L'esperienza con NILDE all'Università di Teramo*, «Bollettino AIB», 47 (2007), n. 4, p. 475-484; Marta Zaetta – Silvana Mangiaracina, *Document delivery e trasmissione elettronica sicura: uno stato dell'arte*, «Biblioteche oggi», 26 (2008), n. 2, p. 25-36.

**36** Il Big Deal è un modello (*business model*) proposto dalla maggior parte degli editori scientifici per la commercializzazione dei pacchetti (*bundle*) di periodici elettronici secondo la consolidata e alquanto controversa formula del "tutto o niente". Storicamente l'idea del Big Deal deriva dalla pratica dell'accesso incrociato (*cross-access*) ovvero dalla possibilità per le biblioteche che firmavano i primi contratti consortili di accedere contemporaneamente anche a tutti gli altri titoli sottoscritti dalle biblioteche appartenenti al consorzio.

**37** Cfr. Emanuela Giavarra, *Licensing digital resources* cit. Nel 1994, per esempio, all'interno del progetto ECUP, European Copyright User Platform, la Commissione europea assegnò all'Institute for information law dell'Università di Amsterdam il compito di condurre un'analisi comparativa delle legislazioni nazionali sul copyright con l'obiettivo di definire lo *status* legale del *document delivery* elettronico nei paesi UE e EFTA. L'indagine ribadì la difficoltà di definire tale *status* data la carenza legislativa a riguardo.

**38** Con flessibilità mi riferisco alla diversificazione orizzontale dei modelli commerciali. Con scalabilità mi riferisco alla possibilità di scegliere all'interno di uno stesso modello commerciale più opzioni. È il caso di alcune banche dati offerte in versione *enhanced* a prezzo completo oppure, in versione ridotta, a prezzo scontato. Il dibattito sui modelli commerciali alternativi al Big Deal è decisamente ampio e serrato. Sul tema segnalò uno studio commissionato dal JISC di Rightcom, *Business models for journal content: final report*, April 2005, <[http://www.jisc.ac.uk/uploaded\\_documents/JBM.pdf](http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/JBM.pdf)>.

**39** Cfr. David Nicholas – Paul Huntington, *Electronic journals: are they really used?*, «Interlending & document supply» 34 (2006), n. 2, p. 74-77.

D'altro canto è innegabile che il dibattito su questo tipo di clausole appare serrato ma concentrato in alcuni paesi, tra i quali appunto l'Italia, o in alcuni segmenti di utenti (NILDE). In molti contratti, e a seconda di ciò che le legislazioni nazionali consentono, le clausole sul DD non vengono negoziate o, più semplicemente vengono accettate così come l'editore le propone<sup>40</sup>.

#### *Le clausole relative all'Accesso Aperto*

Una lenta, ma significativa evoluzione si registra sul versante delle clausole relative all'Accesso Aperto (*Open Access*), grazie anche all'azione dei consorzi di biblioteche. Nella maggior parte dei contratti più recenti<sup>41</sup>, infatti, sono state introdotte clausole che sanciscono la possibilità per gli autori che lavorano presso gli enti che sottoscrivono un contratto di depositare i *preprint*, talora i *postprint*, dei loro articoli in rete, nei siti web personali o negli stessi depositi istituzionali (IR). Queste clausole sono di fatto perfettamente conformi con quanto viene dichiarato sul sito SHERPA/RoMEO<sup>42</sup>, l'iniziativa nata in seno a SHERPA<sup>43</sup> che raccoglie le *policies* dei principali editori in relazione alla pratica dell'autoarchiviazione, identificandoli per colore in relazione alla loro maggiore o minore apertura verso l'accesso aperto.

Anche in questo caso il consorzio NESLi2 è stato pioniere nell'inserire una clausola di questo tipo nel proprio modello. Secondo la clausola 3.1.3.13 del *Model NESLi2 Licence for journals*, infatti, un autore che lavori in un'università NESLi può «save and/or deposit in perpetuity parts of the licensed material of which they are the authors on any network including networks open to the public and to communicate to the public such parts via any electronic network, including without limitation the Internet and the World Wide Web, and any other distribution medium now in existence or hereinafter created».

**40** Mi riferisco al dato emerso da uno studio sui contratti di licenza del Primary Research Group, secondo il quale nell'82% dei casi esaminati dallo studio le clausole sul DD e ILL non vengono negoziate. Cfr. *Survey of library database licensing practices*, Primary Research Group, 2007, p. 29. Ciononostante il dibattito sul *document delivery* continua ad essere serrato nell'ambito della comunità bibliotecaria internazionale. Nel mese di marzo 2008 sulla lista di discussione Lib-license si è aperta l'ennesima riflessione sul problema del DD in ambiente elettronico ed il divieto di inviare l'articolo via e-mail nel formato .pdf prodotto dall'editore. Secondo Daviess Menefee dell'Elsevier una delle ragioni del mantenimento di questo divieto sarebbe la necessità per gli editori di tutelarsi dalla prassi dell'*unmediated system* ovvero delle richieste di DD elettronico che vengono poste direttamente dagli utenti. Resta per le biblioteche il problema dell'enorme incidenza di clausole di questo tipo sul servizio offerto agli utenti e sui flussi di lavoro interni. La rivista dell'Emerald Group Publishing «Interlending & document supply» è interamente dedicata ai temi e alle problematiche di ILL e DD.

**41** Una delle poche eccezioni è costituita dal contratto proposto a livello mondiale dall'American Chemical Society.

**42** <<http://www.sherpa.ac.uk/projects/sherparomeo.html>>.

**43** SHERPA (Securing a Hybrid Environment for Research Preservation and Access), <<http://www.sherpa.ac.uk/>>, è un progetto nato nel 2001 su finanziamento del JISC, del CURL e ospitato dall'Università di Nottingham. «Scopo del progetto è investigare sui processi IPR (Intellectual Property Rights), sui processi di controllo di qualità, e altri aspetti chiave gestionali e culturali. Per gli aspetti tecnici SHERPA si occuperà di indagare sull'interoperabilità tra archivi e sulla conservazione digitale degli e-prints», Antonella De Robbio, *Gaining independence with e-prints archives and OAI: secondo workshop OAI in Europa*, «Bibliotime», 5 (2002), n. 3, <<http://didattica.spbo.unibo.it/bibliotime/num-v-3/derobbio.htm>>.

In Italia i due recenti contratti nazionali negoziati dal Coordinamento per l'acquisto delle risorse elettroniche (CARE)<sup>44</sup> con Elsevier e Springer includono entrambi una clausola di questo tipo nel testo<sup>45</sup>.

Un'altra tipologia di clausola Open Access è quella che di riferisce ai modelli economici ibridi del tipo *author pays*. Si tratta di modelli OA che modificano in parte la logica *reader pays* delle riviste in abbonamento combinando il tradizionale canale di finanziamento commerciale con la possibilità concessa agli autori di pubblicare il proprio articolo ad Accesso Aperto a fronte del pagamento, da parte di chi pubblica, di una quota tariffaria variabile, ancorché consistente<sup>46</sup>.

In base a tali clausole gli editori si impegnano a rivedere i prezzi dei singoli abbonamenti e, quindi, il valore complessivo del contratto qualora la quota di articoli finanziati secondo questi modelli ibridi dovesse aumentare in modo considerevole<sup>47</sup>.

### La durata e risoluzione del contratto

Ogni contratto di licenza deve avere una durata limitata nel tempo. «Se non ci sono indicazioni precise relative alla data di entrata in vigore della licenza, il contratto comincerà dalla data in cui è stato firmato [...]. La licenza non può essere “cancellata” prima della fine della durata a meno che non vi sia una violazione grave della licenza, o non vi siano altre clausole che permettano una risoluzione anticipata (come il realizzarsi di determinati eventi, ad esempio insolvenza, o un preavviso dato da una o l'altra parte)»<sup>48</sup>.

In relazione alla durata dei contratti un'indagine condotta nel periodo novembre-dicembre 2005 dall'ARL rivela che il 22% dei contratti sottoscritti da 89 delle 123 biblioteche dell'associazione delle biblioteche nordamericane è annuale, il 41% è

<sup>44</sup> Costituito nel giugno 2006, sotto l'egida della CRUI, CARE riunisce i tre consorzi di biblioteche operanti in Italia – CIPE, CILEA e CIBER/CASPUR – e si occupa di trattative di interesse nazionale, <<http://www.cru-care.it/>>. Il contratto nazionale Elsevier 2008-2012 è stato in realtà negoziato da CARE tramite un consulente esterno. Su CARE si legga il contributo di Sandra Di Majo, *Perché CARE*, «Biblioteche oggi», 25 (2007), n. 5, p. 26-31.

<sup>45</sup> Si tratta della clausola 4.2 del contratto Spinger «the publisher acknowledges that authors from institutions covered under the present license will be entitled to deposit an electronic copy of the final, peer-reviewed author-manuscript of his or her journal article into the open access repositories of their institutions, and for this manuscript to be mirrored to national repositories» e della clausola 1.3.8 del contratto Elsevier.

<sup>46</sup> La denominazione di questi modelli commerciali ibridi è abbastanza varia: Open Choice (Springer e Wiley), Sponsored Article (Elsevier), iOpen Access (Taylor and Francis), Oxford Open (Oxford University Press) ecc. BioMedCentral mette a disposizione sul proprio sito una tabella comparativa delle tariffe applicate dai diversi editori “ibridi”, <<http://www.biomedcentral.com/info/authors/apcomparison/>>. Di recente la Max Planck Gesellschaft è riuscita a concludere un accordo con l'editore Springer per consentire ai propri ricercatori di avere accesso al pacchetto di periodici Spinger e nel contempo di pubblicare senza costi aggiuntivi nelle riviste dell'editore tedesco i propri articoli ad accesso aperto. Confronta la notizia commentata sul blog di Peter Suber il giorno 4 febbraio 2008 <<http://www.earlham.edu/~peters/fos/2008/02/max-planck-and-springer-strike-deal.htm>>.

<sup>47</sup> Si tratta in realtà di clausole la cui applicazione è purtroppo ancora poco diffusa. Secondo lo studio del Primary Research Group solo un modesto 7% tra le biblioteche oggetto dell'indagine indica di avere ottenuto una riduzione del costo di sottoscrizione di un abbonamento come compensazione per il pagamento di *fees* da parte degli autori. Cfr. *Survey of library database licensing practices* cit., p. 30.

<sup>48</sup> Cfr. Emanuela Giavarra, *Licensing digital resource* cit.

biennale, il 24% è quinquennale<sup>49</sup>. I dati confermano la incontrovertibile tendenza verso la pluriennalità dei contratti con un impegno di spesa crescente e procrastinato nel tempo per chi sottoscrive questo tipo di contratti. Per le biblioteche l'unico vantaggio di firmare contratti pluriennali consiste nell'evitare la prassi annuale della negoziazione che, per i contratti più complessi, si risolve sovente in una trattativa lunga, faticosa e dai risultati incerti.

Ogni contratto deve prevedere delle modalità per la risoluzione del contratto, dato un periodo, negoziabile, di preavviso (per esempio 60 giorni). A parte le risoluzioni dovute alla inesecuzione delle obbligazioni contrattuali (abusi reiterati, insolvenza) per la determinazione delle quali, in genere, viene concesso un periodo di tempo massimo (30 giorni) a partire dalla notifica da parte del *licensor*, una biblioteca può decidere di risolvere anzi tempo un contratto qualora si trovasse nella poco favorevole condizione di non potere più pagare la *fee* annuale o per cause di "forza maggiore". La clausola che regola questo recesso volontario è quella dell'*Opt-out*.

### L'accesso al materiale oggetto della licenza

Tra le obbligazioni del *licensor* vi sono quelle di garantire un accesso 24 ore su 24 per 7 giorni al materiale oggetto della licenza, di rendere accessibile la copia elettronica almeno il giorno stesso della data di emissione della copia cartacea, di far sì che la macchina sulla quale sono "fisicamente" collocati i file abbia adeguate capacità di memoria, di fornire supporto tecnico, di fornire statistiche sull'utilizzo delle risorse. Tra le obbligazioni che potremmo definire facoltative possono rientrare quella di essere conformi al Codice di pratica COUNTER, allo standard OpenURL, agli standard del W3C, al Codice di pratica del Project Transfer ecc<sup>50</sup>. Per le biblioteche la gestione corrente dell'accesso può comportare problemi alla cui origine ci sono cause di vario tipo: interruzioni momentanee del servizio dovute a sovraccarichi di rete, guasti, *upgrade*, ritardi nel pagamento delle fatture o problemi di attivazione dell'accesso ad una nuova risorsa causati, ad esempio da un'errata comunicazione degli IP da abilitare all'accesso, da cambiamenti di indirizzo o da IP dinamici si risolvono tutto sommato in modo piuttosto semplice e veloce con un tempestivo ed efficace sistema di comunicazione tra le parti contraenti. Resta, invece, aperta la questione dell'accesso perpetuo al materiale oggetto della licenza.

In relazione ai contratti di licenza dobbiamo, innanzitutto, distinguere tra clausole che consentono l'archiviazione dei dati in locale (clausole di archiviazione o diritti di archivio) e clausole che, in qualche modo, cercano di garantire al *licensee* una forma di accesso a lungo termine al materiale oggetto della licenza anche dopo la rescissione del contratto (definite clausole sull'accesso perpetuo)<sup>51</sup>.

Relativamente alle prime (clausole di archiviazione) gli editori dimostrano di essere più propensi che in passato<sup>52</sup> nel concedere al *licensee* la possibilità di scaricare su server locale (*local loading*) una copia del materiale oggetto della licenza. Nel

49 Cfr. Karla Hahn, *The state of the large publisher bundle: findings from an ARL member survey*, «ARL bimonthly report», 245 (2006), April, <<http://www.arl.org/bm~doc/arlbr245bundle.pdf>>.

50 <<http://www.projectcounter.org/>>; <<http://www.uksg.org/transfer>>.

51 Conformemente alle definizioni della Digital Library Federation, *Data element dictionary*, <<http://www.diglib.org/pubs/dlfi02/dlfermio408appd.pdf>> per "accesso perpetuo" si intende il diritto di accedere permanentemente alla risorsa oggetto della licenza; per "diritto di archivio" si intende il diritto di trattenere una copia elettronica per scopi di conservazione. Cfr. anche Tommaso Giordano, *Gestione e conservazione cit.*, nota n. 12.

52 Cfr. Sharon Farb, *Libraries, licensing and the challenge of stewardship*, «First monday», 11 (2006), n. 7, <[http://firstmonday.org/issues/issue11\\_7/farb/](http://firstmonday.org/issues/issue11_7/farb/)>.

2005 secondo un'indagine condotta da Sharon Farb solo il 36% dei contratti stipulati negli Stati Uniti includeva nel testo una clausola di archiviazione. Ma la situazione si sta rapidamente evolvendo e l'attenzione verso questo tipo di clausole sta crescendo, soprattutto in relazione alla rapida diffusione dei contratti basati sull'opzione "solo elettronico" (*e-only*)<sup>53</sup>. Ma se ciò è vero è anche innegabile che lo scarico su server locale comporta costi elevati e spesso insostenibili per le singole biblioteche, costi tali, comunque, da rendere praticamente impossibile l'applicazione di una clausola di questo genere.

«L'opzione [dell'archiviazione] presuppone infrastrutture appropriate per l'archiviazione a lungo termine che solo un'esigua parte di biblioteche (e consorzi) si può permettere»<sup>54</sup>.

In effetti in Italia, fino ad oggi, solo i due consorzi di supercalcolo, CASPUR e CILEA, sono riusciti a sostenere i costi per l'archiviazione in locale della maggior parte dei pacchetti sottoscritti<sup>55</sup>. Tra i diritti di archiviazione rientra in alcuni casi anche la possibilità di stampare e conservare una copia cartacea del materiale digitale oggetto della licenza<sup>56</sup>. Trattasi di una clausola dai risvolti paradossali soprattutto in relazione all'esigenza, ampiamente diffusa tra le biblioteche accademiche, di liberarsi dal fardello della carta.

Sul fronte delle clausole relative all'accesso perpetuo le soluzioni appaiono ancora più lontane (nel tempo) e problematiche (dal punto di vista culturale, sociale, organizzativo ed economico).

In primo luogo, in relazione ai costi, l'accesso perpetuo rischia di diventare l'ennesimo lucroso affare per gli editori scientifici, data la frequente richiesta da parte dei *licensors* di versare un contributo annuo per continuare ad accedere sul server dell'editore alle annate sottoscritte, una volta che la biblioteca abbia deciso di non rinnovare il contratto<sup>57</sup>. Questi costi si aggiungono alle già one-

**53** Tra l'ormai nutrita letteratura sull'argomento del passaggio all'*e-only* cito solo il recente studio commissionato dall'ARL di Richard K. Johnson – Judy Luther, *The e-only tipping point for journals: what's ahead in the print-to-electronic transition zone*, November 2007, disponibile sul sito dell'Associazione all'indirizzo <<http://www.arl.org/news/pr/e-only-tipping-point-5deco7.shtml>> e l'articolo di Chandra Prabha, *Shifting from print to electronic journals in ARL University libraries*, «Serials review», 33 (2007), n. 1, p. 4-13. L'autore sostiene che il passaggio sempre più spinto all'elettronico è una conseguenza diretta dei bisogni degli utenti. Questi ultimi, infatti, «unquestionably want access to electronic journals. If desired journal are not accessible electronically, users tend to satisfy themselves by consulting other sources of lower quality and relevance that are available online» (p. 4).

**54** Cfr. Tommaso Giordano, *Gestione e conservazione* cit. p. 19.

**55** CASPUR e CILEA sono di fatto gli interlocutori a livello nazionale per i diritti di archiviazione dei contratti nazionali sottoscritti da CARE.

**56** Ad esempio la clausola 3.2 del contratto CARE-Springer 2008-2011 recita: «Licensee may make one (1) electronic copy of all the licensed materials, as well as one (1) copy in print, from the electronic versions of the licensed materials to be maintained as a backup or for archival purposes».

**57** È il caso della clausola di post-rescissione inserita nel contratto standard 2006 della Nature Publishing Group. In base a tale clausola i diritti di post-rescissione si applicano solo dietro pagamento di una quota di accesso annuale, a meno che il *licensee* non opti per «l'accesso al contenuto su supporti fisici (ad esempio CD-ROM)». Il mondo delle biblioteche è concorde nel sostenere che tali quote rappresentano un ulteriore pesante aggravio sui bilanci già esigui dei sistemi bibliotecari oltre a nutrire numerosi dubbi sulla perpetuità dell'accesso, garantita, in questo caso, unicamente dall'editore.

rose *fees* pagate dalle biblioteche per l'accesso alle annate correnti ponendo in tal modo gravi limiti allo sviluppo armonico e sostenibile delle collezioni digitali<sup>58</sup>. Ma la riflessione sull'accesso perpetuo pone anche nuovi inquietanti interrogativi circa il futuro delle biblioteche e il loro ruolo nella catena della conoscenza scientifica.

In effetti il testo di un contratto si limita spesso a proporre soluzioni più o meno convincenti al problema del *perpetual access* (diritti di accesso post-rescissione, *post-termination*, del contratto sul server dell'editore, adesione dell'editore a progetti cooperativi di conservazione a lungo termine), ma le implicazioni dell'accesso perpetuo sono molto più articolate investendo la sfera più ampia della conservazione e preservazione del materiale digitale, ponendosi così su un piano culturale e sociale prima ancora che tecnico ed economico<sup>59</sup>.

Sul piano culturale si registra purtroppo un paradossale ritardo da parte delle biblioteche nella presa di coscienza del problema della conservazione della memoria digitale. L'enorme enfasi posta sull'accesso, la necessità di attivare nuove forme di cooperazione, le difficoltà gestionali, spesso vissute nell'emergenza del servizio quotidiano agli utenti, il senso di relativa impotenza rispetto ad un problema dalle implicazioni molteplici, costose e solo apparentemente lontane, hanno in parte distolto l'attenzione dei bibliotecari dalle complesse questioni della conservazione del digitale. Questa funzione è spesso «da demandare ad altre organizzazioni e biblioteche destinate a questo compito specifico. Tale orientamento trova ulteriore conferma in un'approfondita ricerca del 2004, dove si evidenzia che il 60% delle licenze esaminate non include le clausole di archiviazione e il 55% è sprovvisto delle clausole di "perpetual access", anche perché risulta difficile ottenerle dagli editori»<sup>60</sup>.

Ciononostante si evincono dal contesto internazionale segni di un crescente interesse, talvolta purtroppo più teorico che pratico, verso il tema della conservazione e preservazione del digitale. Cresce la percezione e la consapevolezza da parte degli addetti ai lavori che si tratti ormai di un problema dalla soluzione improcrastinabile<sup>61</sup>.

Tra gli altri, tre sembrano essere i fattori chiave per il futuro dei documenti su supporto digitale:

- una pianificazione consapevole nello sviluppo delle collezioni elettroniche, con

**58** Nel recente contratto CARE-Elsevier 2008-2012 l'editore ha concesso gratuitamente i diritti di post-rescissione solo ed unicamente per i titoli sottoscritti singolarmente dalle istituzioni e solo per gli anni per i quali si è mantenuto un abbonamento. Resta, comunque, per chi ha sottoscritto l'intero pacchetto, la possibilità di accesso *post-termination* a tutti i titoli dai server locali di CILEA e CASPUR.

**59** Sull'argomento della conservazione e preservazione del digitale e le molteplici sfaccettature del problema si leggano: Brian Lavoie – Lorcan Dempsey, *Thirteen ways of looking at ... digital preservation*, «D-Lib magazine», 10 (2004), n. 7/8, <<http://www.dlib.org/dlib/july04/lavoie/07lavoie.html>> e il più recente Brian F. Lavoie, *The fifth blackbird: some thoughts on economically sustainable digital preservation*, «D-Lib magazine», 14 (2008), n. 3/4, <<http://www.dlib.org/dlib/march08/lavoie/03lavoie.html>>. L'autore discute nell'articolo anche degli obiettivi di una neonata *task force* sulla conservazione del digitale, la Blue-Ribbon task force on sustainable digital preservation and access.

**60** Tommaso Giordano, *Gestione e conservazione* cit. p. 21.

**61** Così scrive Ridi nel suo ultimo libro «La conservazione dei documenti digitali, diversamente da quelli analogici, non ammette discontinuità ed è improcrastinabile», Riccardo Ridi, *La biblioteca come ipertesto*, Milano: Editrice Bibliografica, 2007, p. 158.



riferimento sia al materiale acquistato tramite i contratti, sia alle collezioni locali oggetto di progetti di digitalizzazione<sup>62</sup>;

– una politica nazionale a sostegno della conservazione del digitale, con allocazione di nuove risorse;

– una cooperazione sempre più spinta tra tutti gli attori della catena della comunicazione scientifica (editori, biblioteche nazionali, biblioteche accademiche, istituzioni di ricerca, enti finanziatori, autori) che dovrebbero condividere, ciascuno nel proprio ruolo, le responsabilità della conservazione e preservazione del digitale<sup>63</sup>.

Nulla di nuovo, quindi, o di rivoluzionario. In effetti i tre temi (pianificazione, politiche nazionali e cooperazione) ricorrono in modo diffuso e costante nel contesto del digitale. La cooperazione sia interna (tra biblioteche) che esterna (tra biblioteche ed editori, ad esempio), in modo particolare, si è dimostrata, nel corso degli anni, un fattore vincente, un elemento chiave per la disseminazione e la conservazione della conoscenza prodotta su supporto digitale, dato anche l'inevitabile e sostanziale mutamento di ruolo che ha investito tutti gli *stakeholders* della comunicazione scientifica. Consapevoli di questo cambiamento e data la necessità di porsi in modo forte e accattivante sul mercato, i principali editori internazionali hanno mostrato, negli ultimi anni, la loro volontà di condividere con le biblioteche le istanze relative alla conservazione del digitale, sostenendo finanziariamente progetti cooperativi di ampio respiro (Portico) o concludendo accordi con le biblioteche nazionali (Koninklijke Bibliotheek e-Depot)<sup>64</sup>.

### Le obbligazioni del contraente

Tutti i contratti di licenza di uso prevedono delle clausole relative alle obbligazioni di chi vende e di chi acquista la licenza. Biblioteche o consorzi dovrebbero porre

**62** Secondo chi scrive questa pianificazione dovrebbe seguire un percorso binario: quello dell'elaborazione (a carico delle biblioteche o dei consorzi) di linee guida per lo sviluppo delle collezioni elettroniche; quello dell'adozione decisa e tempestiva (a carico degli editori e delle biblioteche) di standard per la conservazione e preservazione del digitale (ad esempio lo standard OAIS ISO 14721: 2003). Relativamente al primo punto di notevole interesse sono le linee guida predisposte dalle University of California libraries, *Principles for acquiring and licensing information in digital formats*, <<http://libraries.universityofcalifornia.edu/cdc/principlesforacquiring.html>>. Rossana Morriello nel suo volume sullo *Sviluppo delle raccolte digitali in biblioteca*, Milano: Editrice Bibliografica, 2008 fa alcuni esempi di carta delle collezioni per le risorse elettroniche (p.191).

**63** In effetti la cooperazione sembra essere ormai un prerequisito anche per lo sviluppo e la conservazione delle collezioni cartacee. Cfr. Tommaso Giordano, *Le collezioni non abitano più qui?*, «Biblioteche oggi», 24 (2006), n. 2, p. 90-102.

**64** <<http://www.portico.org/>>; <<http://www.kb.nl/dnp/e-depot/e-depot-en.html>>. Tra i progetti di *e-journals archiving* è opportuno segnalare anche LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) e Controlled LOCKSS (CLOCKSS), due iniziative di conservazione del digitale nate per volontà e dalla cooperazione di un gruppo di biblioteche. I due progetti utilizzano un software *open-source* sviluppato e lanciato nel 2002 dall'Università di Stanford. Sulla conservazione del digitale risultano inoltre attivi: OCLC ECO, OhioLINK EJC, National Library of Australia PANDORA, il progetto tedesco Kopal/DDB e il progetto InterPAREs2 dai risultati interessanti soprattutto in ambito archivistico. Per una disamina di gran parte di queste iniziative si rimanda al rapporto di Anne R. Kenney [et al.], *Surveying the e-journal preservation landscape*, Washington: CLIR, September, 2006, <<http://www.clir.org/PUBS/abstract/pub138abst.html>>. Sulla conservazione del digitale in Europa è attualmente attivo il programma Digital Preservation Europe, <<http://www.digitalpreservationeurope.eu/>>.

la massima attenzione a non vincolarsi ad accettare obbligazioni o responsabilità eccessive. In genere in questa sezione del contratto la biblioteca che sottoscrive il contratto si impegna «a che essa, o i suoi utenti, non violino i diritti dell'autore, o di altri titolari, ad esempio modificando, adattando, trasformando, traducendo e creando opere derivate dal documento oggetto della licenza»<sup>65</sup>. Tra le obbligazioni del contraente vengono generalmente inserite anche le clausole con le quali la biblioteca si impegna a monitorare l'uso che gli utenti fanno delle risorse oggetto della licenza. Con i dubbi e le problematiche che abbiamo evidenziato nel capitolo dedicato agli "usi autorizzati".

### Le garanzie e le indennità

La principale garanzia a tutela degli interessi del contraente è che il *licensor* possieda effettivamente i diritti di proprietà intellettuale del materiale oggetto della licenza e abbia, quindi, il potere di concedere a terzi l'utilizzo di tali diritti.

In relazione ai periodici i detentori del copyright di un titolo possono essere, in alternativa, due: l'editore stesso o una società professionale che conceda ad un editore i diritti di pubblicare e commercializzare le proprie riviste. Dal punto di vista legale il secondo caso è esattamente analogo al primo. Purtroppo l'estrema fluidità del mercato editoriale elettronico, le frequenti cessioni, acquisizioni o fusioni tra un editore e l'altro o, più semplicemente, le cessazioni e i trasferimenti di titoli, che rappresentano la norma nel caso di editori che pubblicano riviste di società professionali, pongono in essere, rispetto a questa clausola, una serie di problemi di natura amministrativa-gestionale e fanno sì che, pur non venendo meno la garanzia, gli interessi delle biblioteche (e dei loro utenti) vengano in gran parte lesi.

Di fatto per le biblioteche fusioni ed acquisizioni hanno un impatto notevole nel momento in cui si decide di rinnovare un contratto o se ne sottoscrive uno, *ex-novo*, con l'editore che è subentrato al contraente originario. In primo luogo sui costi del contratto. Infatti il risvolto più serio di questo processo di concentrazione industriale dell'editoria scientifica è di contribuire a configurare una situazione di oligopolio nel mercato editoriale internazionale, tale da giustificare il crescente aumento del costo degli abbonamenti e, quindi, del costo complessivo di un contratto<sup>66</sup>. In seconda istanza le concentrazioni sbilanciano i rapporti di forza a favore dell'editore generando una serie di conseguenze negative, ancorché implicite, sulle negoziazioni dei contratti.

È però il trasferimento dei titoli da un editore all'altro a rappresentare per le biblioteche il caso gestionalmente più complesso. In effetti il risultato più significativo di un trasferimento di titoli è che le biblioteche si ritrovano, praticamente dalla sera alla mattina, a perdere l'accesso a una parte del materiale oggetto della licenza, mentre nel contempo non beneficiano mai dell'integrazione in un pacchetto di nuovi titoli acquistati dal *licensor*. In effetti l'evoluzione dei negoziati tra biblioteche ed editori ha fatto sì che nei contratti più recenti venga adottata una clausola che tutela, almeno parzialmente, il *licensee*: «The publisher reserves the right at any time to withdraw from the licensed material any

<sup>65</sup> Cfr. Emanuela Giavarra, *Licensing digital resources* cit.

<sup>66</sup> Ciò è tanto più vero se si pensa che per la determinazione del prezzo dei pacchetti di periodici elettronici gli editori hanno adottato, almeno fino a ieri, criteri ancorati al tradizionale sistema degli abbonamenti basando, per esempio, il costo di un pacchetto sul valore del volume di spesa del cartaceo. Solo molto recentemente per determinare il costo dei pacchetti *e-only* alcuni editori hanno cercato di adottare modelli economici alternativi.

item or part of item for which it no longer retains the right to publish [...]. If the withdrawn material represents more than the ten per cent of the book, journal or other publication in which it appeared, the publisher shall make a pro rata refund of part of the fee»<sup>67</sup>.

Tuttavia il comportamento degli editori sul trasferimento dei titoli è ancora troppo difforme perché si possa definire soddisfacente per le biblioteche. Nella maggioranza dei casi i contratti di licenza non contengono clausole o parti di clausole che possano tutelare le biblioteche. Per cercare una via di uscita al problema del trasferimento dei titoli nell'aprile 2006 in seno al United Kingdom Serials Group (UKSG) è stato costituito il gruppo di lavoro TRANSFER<sup>68</sup> il cui obiettivo precipuo è stato quello di elaborare un Codice di pratica (sul modello del Codice di pratica COUNTER) al quale gli editori dovrebbero decidere di aderire volontariamente per trovare una soluzione condivisa al problema del trasferimento dei titoli. Il *draft* del Codice è stato ufficialmente pubblicato sul sito di TRANSFER nel mese di aprile 2007. Con la pubblicazione del *draft*, aperto ai commenti di editori e bibliotecari, si è conclusa la fase uno del progetto che ha condotto ad aprile 2008 alla pubblicazione della versione 1.0 del Codice<sup>69</sup> e di un documento supplementare di definizioni e informazioni utili alla comprensione del Codice. La fase due del progetto prevede al momento di definire le procedure per la certificazione degli editori, così che possano essere considerati "TRANSFER compliant". Infine la fase tre del progetto si pone l'obiettivo di creare un *database* per raccogliere tutte le informazioni utili sul trasferimento dei titoli.

### Costi

Le clausole relative ai costi sono sovente poco significative da un punto di vista legale, mentre, è ovvio, sono decisamente rilevanti per le loro implicazioni sul piano economico. È prassi piuttosto diffusa non includere l'offerta economica nel corpo del contratto di licenza, ma allegarla come annesso al contratto stesso. Le clausole sui costi inserite nei contratti si limitano per lo più a descrivere le modalità e le tempistiche per il pagamento (in genere 60 / 90 giorni dalla ricezione della fattura) oppure possono specificare la percentuale dovuta dal *licensee* per l'accesso all'elettronico (*print* + elettronico) o, in alternativa, il costo dell'opzione *e-only* e il *discount* per l'eventuale aggiunta del cartaceo al solo elettronico (*Deep Discount Price*). In questa sezione potrà essere inserito anche il valore del *price cap*, ovvero l'aumento annuo del costo degli abbonamenti, predeterminato in sede di contratto (in genere compreso tra il 5% e il 7%).

In relazione all'offerta economica è di fondamentale importanza che il bibliotecario consideri e valuti con attenzione il modello commerciale e i criteri per la determinazione del costo della licenza:

– basato sul volume di spesa del cartaceo, sul numero degli studenti *Full Time Equi-*

67 Articolo 5. 3 del contratto 2007-2008 CIBER/CASPUR - Blackwell.

68 <<http://www.uksg.org/transfer.asp>> e <<http://projecttransfer.org>>. Prima di TRANSFER nel 2002 l'ALPSP aveva pubblicato delle linee guida per indirizzare il comportamento dei suoi membri nel caso di trasferimenti di titoli. Il documento dal titolo *When a society journal changes publisher* è disponibile all'indirizzo <[http://www.uksg.org/transfer/papers\\_AdviceNote18.pdf](http://www.uksg.org/transfer/papers_AdviceNote18.pdf)>.

69 <[http://www.uksg.org/sites/uksg.org/files/TRANSFER\\_Code\\_of\\_%20Practice\\_Aprilo8.pdf](http://www.uksg.org/sites/uksg.org/files/TRANSFER_Code_of_%20Practice_Aprilo8.pdf)>. Tale versione resterà disponibile sul sito per un periodo di pubblica revisione fino al 31 maggio 2008.

valent (FTE)<sup>70</sup>, sul numero FTE per aree disciplinari, sul numero dei *downloads (usage-based pricing model)*<sup>71</sup> ecc.

– adottati dall'editore.

Infatti è intorno a questi modelli commerciali e non alle questioni legali che si concentrano i principali sforzi della negoziazione di un contratto. Il mercato elettronico, per anni ingessato intorno al modello del Big Deal e al costo dei pacchetti basati sul volume di spesa del cartaceo (talora anche nel caso si scelga l'opzione del solo elettronico), sta mostrando negli ultimi anni timidi cenni di una maggiore flessibilità e diversificazione nei modelli commerciali e nelle misure adottate per la quantificazione del costo di un pacchetto.

Nonostante questi segnali di cambiamento e le riflessioni e sperimentazioni sui modelli commerciali alternativi<sup>72</sup> il Big Deal resta il modello prevalente<sup>73</sup>, quello forse più gradito agli utenti e gestionalmente meno complesso per le biblioteche, nonostante i limiti più volte evidenziati nella letteratura professionale (sclerotizzazione ed eccessiva omologazione delle collezioni, scarsa flessibilità, costo eccessivo dell'intero pacchetto) e i tentativi di recedere a favore di modelli maggiormente rispondenti alle molteplici esigenze delle biblioteche. Queste ultime, comunque, quale che sia il modello commerciale adottato dall'editore vedono crescere, di anno in anno, in modo esponenziale il costo dei pacchetti di periodici elettronici, verso i quali gli utenti, soprattutto quelli afferenti al segmento STM, dimostrano ormai una pericolosa assuefazione.

Resta alle biblioteche come unica alternativa quella di tornare al nocciolo del problema: studiare i costi dell'editoria scientifica elettronica<sup>74</sup>, concertare con gli

**70** Il *Full Time Equivalent* può essere definito come «l'unità di misura per valutare una risorsa a tempo pieno (il numero dei docenti e/o studenti iscritti in corso)». Definizione tratta dal Glossario CIBER cit.: «Tale indicatore presenta aspetti di criticità che intervengono soprattutto nella nostra realtà (dati non aggiornati, difficoltà di individuare il numero effettivo di studenti che accedono alle risorse non potendo contare sugli studenti residenziali)», Benedetta Alosi, *I consorzi* cit., p. 109.

**71** Questo criterio è adottato nel nuovo contratto proposto da ACS per il 2008. In realtà vengono espressi numerosi dubbi sull'adozione dell'uso come un criterio valido per la determinazione del costo di una risorsa. Alcuni osservatori ed esperti del settore sostengono infatti che:

- l'uso è in crescita costante e giustifica gli aumenti (vertiginosi) al costo dei pacchetti;
- si tratta di un criterio abbastanza incontrollabile, in un'ottica *reader-oriented* che, se adottata, destabilizzerebbe le previsioni di spesa delle biblioteche;
- le biblioteche devono necessariamente promuovere l'uso e l'accesso all'informazione. Le metriche basate sull'uso potrebbero, nel lungo periodo, rivelarsi strategicamente oltre che economicamente svantaggiose.

**72** Cfr. sempre lo studio di Rightscom, 2005 cit.

**73** Cfr. David F. Kohl, *Ten years of Big Deals, FECYT seminars on Big Deal and consortia*, Madrid, 15 marzo 2007, <[http://www.accesowok.fecyt.es/news/2007/ponencias\\_seminario\\_ccre/10\\_Big\\_Deal\\_David\\_Kohl.pdf](http://www.accesowok.fecyt.es/news/2007/ponencias_seminario_ccre/10_Big_Deal_David_Kohl.pdf)>. L'autore sostiene che, secondo un'indagine condotta dall'Ingenta Institute nel 2002, il 50%-60% dei contratti di licenza firmati nel mondo sarebbero basati sul modello Big Deal. A favore del Big Deal resta il dato di fatto che grazie a questo modello commerciale è enormemente cresciuto il numero di titoli accessibili agli utenti e, conseguentemente, è diminuito il costo per uso del singolo articolo scaricato.

**74** In effetti nella letteratura professionale esistono già alcuni studi sulla definizione dei criteri per la determinazione del valore delle riviste scientifiche *peer-reviewed*. Ad esempio lo studio del Collection Development Committee delle University of California Libraries, *The promise of value-based journal prices and negotiation: a UC report and view forward* <<http://libraries.universityofcalifornia.edu/cdc/valuebasedprices.pdf>>, basato sull'analisi di Ted Bergstrom e R. Preston McAfee, ideatori del «Journal of cost-effectiveness», <<http://www.journalprices.com/>>.

editori aumenti controllati e sostenibili ai prezzi dei pacchetti, ma soprattutto, sostenere con azioni concrete le nuove forme di disseminazione della comunicazione scientifica, ovvero il paradigma dell'Open Access, grazie a:

- l'analisi economica dei vantaggi dell'OA rispetto all'editoria commerciale ed il sostegno attivo agli editori commerciali Open Access (BiomedCentral, PLoS, Hindawi ecc.);
- la partecipazione ai progetti proposti nel campo dell'*e-publishing* e la sperimentazione di nuovi modelli di editoria universitaria<sup>75</sup>;
- l'implementazione dei depositi istituzionali per sostenere il processo di autoarchiviazione diretta da parte degli studiosi delle copie degli articoli pubblicati<sup>76</sup>.

### Uno sguardo al futuro: la Best Practice Option e il Gruppo di lavoro NISO SERU

Dall'analisi svolta nei capitoli precedenti emergono luci ed ombre del sistema licenze. Dieci anni e più di negoziazioni hanno consentito al mondo delle biblioteche di risolvere a proprio favore alcuni aspetti problematici dei contratti di licenza (ad esempio, quelli relativi alle clausole sugli utenti autorizzati), mentre restano grosse incognite intorno al servizio di *document delivery* elettronico e sul tema dell'accesso a lungo termine. Ulteriori criticità dei contratti sono state evidenziate dalla sopra citata indagine dell'ARL: tra le altre quella della cosiddetta clausola di confidenzialità o di non divulgazione (*non-disclosure clause*). Si tratta, infatti, di una clausola che «vieta alle biblioteche di scambiare con altri informazioni sul prezzo, l'utilizzazione ed altri termini o condizioni significativi»<sup>77</sup>. Il principale effetto di una clausola di questo tipo è quello di consolidare la posizione di forza degli editori a danno delle biblioteche e di irrigidire le condizioni di un mercato, come quello delle pubblicazioni scientifiche, che, di per sé, sfugge alla legge della domanda e dell'offerta, tanto da meritarsi l'appellativo di “mercato anelastico”. Ne consegue che «non-disclosure makes it difficult for libraries to negotiate or to standardize the licensing terms in their own interests and those of their parent institutions»<sup>78</sup>.

Il mondo delle biblioteche si è più volte espresso in modo chiaro ed incontrovertibile contro l'inserimento di una clausola di questo tipo nei contratti di licenza di uso. Lo hanno fatto, per esempio, il “JISC Colloquium sulla scholarly communications” nel luglio 2005: «We should be free to exchange information about negotiations, prices and terms and conditions between libraries and consortia»<sup>79</sup> e la “Janus Conference on research library collection?” nell'ottobre 2005: «Research libraries will make every effort to sign no licenses that include non-disclosure clauses and to share among themselves the terms of agreements with all publishers [...]».

<sup>75</sup> Ad esempio University of California eScholarship repository, <<http://repositories.cdlib.org/escholarship/>>, o University of Sydney eScholarship repository, <<http://escholarship.usyd.edu.au/>>. In Europa è recentissimo il lancio del progetto OAPEN, <<http://www.oapen.com/>>, che si propone di pubblicare monografie Open Access nel campo delle scienze umanistiche. Vi partecipa per l'Italia la Firenze University Press.

<sup>76</sup> Si tratta della strada verso l'Accesso Aperto definita *Green Road*, contrapposta e complementare alla *Gold Road* ovvero alla pubblicazione degli articoli scientifici in riviste *Open Access*.

<sup>77</sup> Cfr. Emanuela Giavarra, traduzione di Marco Marandola, 2000 cit. Sempre dallo studio del Primary Reserach Group emerge che il 36% dei contratti di licenza sottoscritti dalle biblioteche oggetto dell'indagine richiedeva di non rivelare a terzi i termini del contratto. Cfr. *Survey of library database licensing practices* cit., p. 28.

<sup>78</sup> Sharon Farb, *Libraries* cit.

<sup>79</sup> <[http://www.jisc.ac.uk/events/2005/06/event\\_international\\_0605.aspx#Int\\_Coll](http://www.jisc.ac.uk/events/2005/06/event_international_0605.aspx#Int_Coll)>.

Research libraries will make every effort to ensure that licenses include such options as the right to use publications with course management software, the right to use publications for e-reserve, the right to fulfil ILL requests according to existing ILL guidelines and the right of authors to retain copyright and make their publications available in Open Access repositories or other archives»<sup>80</sup>.

Per chi opta per il modello commerciale “cartaceo+ elettronico” resta ancora anche il problema di gestire il mantenimento degli abbonamenti cartacei (*non cancellation clause*) con un margine minimo di dismissioni concesse (generalmente tra l'uno e il tre per cento) a fronte di un'esigenza, fortemente sentita dalle biblioteche e già più volte sottolineata, di passaggio al solo elettronico.

L'opzione *e-only* prevista ormai per la grande maggioranza dei contratti continua comunque ad essere una scelta economicamente svantaggiosa dati gli sconti esigui proposti dagli editori per chi opta per questo tipo di contratto<sup>81</sup>, ai quali si aggiunge, in molti paesi europei, una percentuale di IVA più alta sull'elettronico che sul cartaceo (in Italia il 20% a fronte di un 4%). Ciononostante il valore aggiunto offerto dagli *e-journals*<sup>82</sup>, il loro alto indice di gradimento tra gli utenti del segmento universitario, unitamente ai problemi gestionali e ai costi correlati con la conservazione del cartaceo stanno rapidamente spostando l'ago della bilancia verso la tipologia di contratti *e-only*. Non è un caso che alcuni editori tra i quali Science, Nature o American Chemical Society abbiano cominciato a proporre dei contratti *e-only/on-line only*, svincolandosi completamente dalla carta, che diviene in questo caso un'alternativa secondaria e del tutto facoltativa per le biblioteche<sup>83</sup>.

Grazie a queste nuove tipologie di contratti sempre più frequentemente adottate dai consorzi, non solo negli Stati Uniti<sup>84</sup>, ma anche in Europa<sup>85</sup>, il problema del mantenimento degli abbonamenti vincolati comincia a diventare un tema obsoleto e sta lasciando il passo a numerosi altri interrogativi: primo tra tutti,

**80** <<http://www.library.cornell.edu/janusconference/>> .

**81** Generalmente la percentuale di tali sconti è pari ad un 10% del volume di spesa complessiva del cartaceo. Per il 2008 Blackwell propone, invece, un modello *e-only* a costo intero. Restano da considerare, tuttavia, anche i non trascurabili risparmi di tipo gestionale e logistico collegati correlati con l'eliminazione della carta.

**82** Ai tradizionali vantaggi offerti dal digitale rispetto al formato analogico (disponibilità 7 giorni su 7, possibilità di effettuare il *browsing* tra i titoli e ricerche *full-text*, servizi di *alerting*, di *RSS feed*, di navigazione tra le citazioni ecc.) si aggiungono oggi nuovi strumenti che consentono di realizzare una forte interattività tra il contenuto pubblicato e gli utenti finali. Mi riferisco, ad esempio, a sperimentazioni nel campo dell'editoria scientifica particolarmente innovative quali PloS One, <<http://www.plosone.org/home.action>>, o Nature Precedings, <<http://precedings.nature.com/>>, che destrutturano il concetto stesso di periodico e si propongono come piattaforme interattive per lo scambio di opinioni e commenti tra le comunità scientifiche.

**83** La formula *e-only* prevede, comunque, sempre la possibilità di acquisto del cartaceo a prezzo scontato (10-25% del costo intero dell'abbonamento). Si parla in questo caso di *Deep Discount Price (DDP)*.

**84** Negli Stati Uniti dall'indagine condotta dalla Hahn nel 2005 emergeva che il 58% dei contratti conclusi dalle biblioteche ARL era *e-only*. Cfr. Karla Hahn, 2006 cit.

**85** In Europa i due consorzi SURFdienst (Olanda) e b-on (Portogallo) dichiarano entrambi una netta prevalenza della tipologia di contratti *e-only* rispetto a quelli “carta+elettronico”. Per l'Olanda su 19 contratti sottoscritti nel periodo 2005-2007 19 erano *e-only*. Per il Portogallo su 20 contratti sottoscritti nel periodo 2005-2007 15 erano *e-only*. La scelta del “solo elettronico” era stata già adottata in precedenza anche dal consorzio turco Ankos che «ha optato per questo tipo di contratti come forma esclusiva di contrattazione consortile», cfr. Benedetta Alosi, *I consorzi* cit., p. 110.

quello della conservazione e preservazione del digitale, del quale abbiamo discusso in precedenza.

Nel complesso mondo del digitale il “quotidiano contatto” con gli utenti remoti ha insegnato alle biblioteche ed ai consorzi ad affrontare, valendosi anche della consulenza dei propri uffici legali, nel modo più professionale possibile tutte le implicazioni di un contratto di licenza di uso. La negoziazione dei contratti resta ciononostante un processo lungo (le negoziazioni più complesse possono durare anche un anno)<sup>86</sup>, faticoso, gestionalmente articolato (si pensi al caso dei contratti nazionali), dai risultati incerti. Dai principali attori coinvolti nelle negoziazioni dei contratti, editori e biblioteche, è emersa nel corso di questi anni, l’esigenza di una netta semplificazione delle clausole dei contratti di licenza.

Tale istanza è stata raccolta dalla proposta di Judy Luther, già nota autrice del *White paper on electronic journal usage statistics* del CLIR, che, a gennaio 2006 in occasione dell’ALA Midwinter Meeting a San Antonio, ha lanciato l’idea di creare un Gruppo di lavoro composto da bibliotecari e *vendors* (editori e aggregatori) per stilare un documento (a *Best practice document*) che raccogliesse tutte le migliori clausole (le *best practices* appunto) relative a: utenti e uso autorizzato, contenuto licenziato, modalità di recesso, aspetti tecnici (accesso, statistiche di uso, supporto ecc.). Resterebbe alle parti contraenti come unico punto da negoziare quello, non certo banale, del costo del contratto. Dall’intuizione della Luther è nato alla fine del 2006 il Gruppo di lavoro NISO Shared E-Resource Understanding (SERU), che a febbraio 2008 ha pubblicato sul proprio sito il documento di raccomandazioni *SERU: a shared electronic resource understanding*<sup>87</sup>. L’obiettivo del Gruppo NISO SERU è di sostituire ai contratti di licenza di uso una sorta di “Dichiarazione di mutuo consenso per i sottoscrittori di risorse elettroniche”. Il testo del documento, pubblicato in rete, affronta in sette punti cardine i principali aspetti di un contratto di licenza: i termini del contratto, l’ente che lo sottoscrive e gli utenti autorizzati, gli usi autorizzati e non, il trattamento dei dati personali, le clausole di archiviazione e di accesso perpetuo, il contenuto oggetto della licenza ed il supporto tecnico<sup>88</sup>.

In un futuro non troppo remoto è possibile per le biblioteche auspicare che «licence terms will become so standard for various categories of content (such as e-journals) that we will need them much at all; all that will be left will be a pricing agreement – for as we all know price continue to be the greatest area of dissent and disagreement between libraries and their suppliers»<sup>89</sup>.

**86** Lo studio del Primary Research Group sui contratti di licenza ha stabilito una media di 290,40 ore di lavoro annuali per la stipula e/o il rinnovo dei contratti. Cfr. *Survey of library database licensing practices* cit., p. 27.

**87** <<http://www.niso.org/publications/rp/RP-7-2008.pdf>>.

**88** Sul gruppo di lavoro NISO SERU e i progressi dell’iniziativa si rimanda al sito NISO, <<http://www.niso.org/committees/SERU/>>, e agli articoli di Maria Collins, *SERU: an alternative to licensing an interview with Selden Durgom Lamoureux*, «Serials review», 33 (2007) n. 2, p. 122-128, e Karla Hahn, *SERU (Shared Electronic Resource Understanding): opening up new possibilities for electronic resource transactions*, «D-Lib magazine», 13 (2007), 11/12, <<http://www.dlib.org/dlib/november07/hahn/11hahn.html>>.

**89** Ann Okerson, *Reflections about collections with the help of Peter Cook and Dudley Moore*, «The Charleston advisor», 7 (2005), n. 1, p. 54, <<http://www.charlestonco.com/features.cfm?id=185&type=ed>>.

# Contracts for licence to use electronic periodicals

by Maria Cassella

This article analyzes contracts for licence to use electronic periodicals, a question that has as yet not been deeply investigated in the area of Italian professional literature, in which reflection on licences has often been ancillary to that on consortia and, more generally, to that on electronic resources and on scientific communication.

An investigation of the system of licences reveals areas of light and shade. Ten years and more of negotiations have permitted the library world to solve in its favour some of the problems of licence contracts (for example, those regarding clauses on authorized users), while there are still some large areas unsolved regarding the service of electronic *document delivery* and on the subject of long term access. Among the other critical points of the contracts, that of the so-called confidentiality clause or *non-disclosure clause* was highlighted. It is in fact a clause that “forbids libraries to exchange with others information on the price, use and other important terms or conditions”.

For those who opt for the “paper+electronic” commercial model, there remains the problem of managing the maintenance of the paper subscriptions (*non cancellation clause*) with a minimum margin of rejections granted before a requirement that is much-felt by libraries and already pointed out many times, of transfer to electronic only.

The *e-only* option by now foreseen for the vast majority of contracts does however continue to be an economically advantageous choice given the scanty discounts proposed by the editors for those who opt for this type of contract.

Thanks to these new kinds of contracts that are increasingly more often adopted by consortia, not only in the United States, but also in Europe, the problem of the maintenance of the restricted subscriptions is becoming an obsolete theme and is leaving space for numerous other interrogatives: first among these, that of the conservation and preservation of digital information.

In the complex world of digital, using the expertise of their legal offices, “daily contact” with remote users has taught libraries and consortia to deal in the most professional way possible with all the implications of a licence to use contract.

In a not very distant future it will be possible for libraries to hope that «license terms will become so standard for various categories of content (such as e-journals) that we will not need them much at all; all that will be left will be a pricing agreement – for as we all know price continues to be the greatest area of dissent and disagreement between libraries and their suppliers».

MARIA CASSELLA, Università di Torino, via Po 17, 10124 Torino, e-mail maria.cassella@unito.it.

Bollettino AIB, ISSN 1121-1490, vol. 48 n. 2/3 (September 2008), p. 135-158.